

**COMUNE DI CASALE SUL SILE**  
*Provincia di Treviso*  
**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Verbale nr. 23 del 14.12.2023**

**IL REVISORE DEL CONTO**

Vista la richiesta in data 13.12.2023 del Responsabile di Area II – Servizi Finanziari - dott. Giorgio Casonato avente per oggetto “preintesa relativa a Contratto collettivo integrativo “normativo” per il triennio 2023-2025 e Contratto “economico” per l’anno 2023” sottoscritta in data 07.12.2023;

Vista la succitata preintesa sottoscritta dalla Parte Sindacale e dalla Delegazione di parte pubblica;

Vista la Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2023 del 13.12.2023 sottoscritto dal Presidente della Delegazione di Parte pubblica;

Vista la relazione Tecnico-finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del Fondo per la contrattazione integrativa sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari in data 13.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025;

Visto il proprio precedente verbale nr. 16 del 03.10.2023 nel quale si attesta che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2023, nella sua fase costitutiva, sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità;

**Premesso**

1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall’articolo 8, c. 7, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

3) che in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

4) che, come risulta dalla relazione Tecnica del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

5) che le risorse decentrate sono previste nei capitoli del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 ai numeri 220, 750, 920, 200/2, 210, 730/2, 900/2, 1150/2, 1160, 2610, 1480/2 e 2600/2 e relativi fondi pluriennali vincolati, a cui si aggiungono i capitoli collegati per gli oneri riflessi e Irap del Titolo Primo del Bilancio di Previsione 2023-2025;

### **Rilevato**

- a) che permangono sia l'equilibrio economico sia il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

### **Verificato nel dettaglio**

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001 come autocertificato dal Responsabile del servizio finanziario in data 13.12.2023;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

### **Attesta**

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

li 14/12/2023

IL REVISORE UNICO  
dott. Marco PIVA

